

A.V.I.S. – Sede Nazionale

Seminario sulla giurisdizione interna – Milano 25-1-2014

## SIGNIFICATO DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

di Salvatore Vacirca

A quasi due anni dal seminario del 31 marzo 2012, eccoci ad un altro momento di confronto sulla nostra giurisdizione interna.

Come Collegio, abbiamo sempre ritenuto opportuno e necessario il confronto fra i vari organi della giurisdizione interna, nonché momenti di formazione ed informazione, per una sempre più lineare ed uniforme attività dei vari organi. Questo, naturalmente, nella più assoluta libertà di valutazione di fatti ed atti oggetto dell'attività dei vari organi.

Va dato atto alla Presidenza ed alla Segreteria di AVIS Nazionale della disponibilità a supportare un tale programma e per questo vogliamo ringraziare sia il Presidente Saturni che il segretario Ragazzi.

Certo, due anni dall'ultimo incontro possono anche sembrare parecchi, ma vorrei ricordare che il 2013 è stato l'anno del rinnovo cariche, per cui è sembrato inopportuno un confronto formativo con e fra soggetti in scadenza.

All'esito dell'odierno incontro potremo insieme valutare l'opportunità e l'utilità di proseguire questo percorso e di come proseguirlo.

Fatta questa doverosa premessa, vorrei brevemente intrattenermi sul ruolo e significato della nostra giustizia interna, partendo dalla considerazione, già fatta in altra sede dall'avv. Cacciavillani, che l'AVIS, quale associazione di volontariato sociale, va considerata attuativa del fondamentale principio sancito dall'art. 2 della Costituzione, in quanto espressione della solidarietà sociale riconosciuta e garantita come "diritto inviolabile dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

Insomma, discende dalla Carta Costituzionale la tutela del diritto dell'individuo ad associarsi anche per tutti gli scopi non aventi caratteristiche riferibili al carattere della patrimonialità.

Ma per le associazioni, specie se articolate, supposto essenziale per la loro stessa esistenza è la “giustizia interna”, detta anche “autodichia”.

Il vincolo associativo crea un sodalizio di più persone che liberamente e per scelta personale, si associano perchè intendono realizzare un fine comune ed i rapporti che si creano fra gli associati devono essere regolate da precise norme giuridiche (statuto e regolamenti), la cui osservanza costituisce il necessario collante associativo e che il socio, con l’adesione all’associazione, fa proprie ed accetta.

Tutto ciò richiede che esista un organo che stabilisca quello è conforme al sistema giuridico ed alle norme associative e quello che non lo è, gli atti ed i comportamenti conformi allo statuto, perché in mancanza di tutto ciò vi è solo la deriva e la stessa inesistenza del vincolo associativo.

Va naturalmente precisato che carattere essenziale di ogni autodichia è la terzietà dell’organo a ciò preposto.

Per quanto riguarda la nostra “autodichia”, vorrei sottolineare, come altre volte fatto, che gli organi di giurisdizione interna sono previsti solo a livello regionale e nazionale, per assicurare una maggiore unitarietà associativa, controbilanciando il sistema associativo a rete ed il principio di autonomia.

Riprendendo un concetto della collega Decandia, vorrei ricordare che caratteri di un sistema a rete sono: a) una struttura meno rigida rispetto alle organizzazioni gerarchiche; b) una maggiore fedeltà alla mission; c) un metodo di lavoro basato su obiettivi; d) una visione “olistica”.

E l’Avis, in quanto sistema a rete, deve avere una visione “olistica”, come “tendenza a formare interi che sono più grandi della somma delle parti” (secondo la teoria di Smuts), sistema che non può essere la semplice sommatoria delle sue componenti.

In tale contesto, il ruolo degli organi di giurisdizione interna è volto a garantire l’unitarietà dell’azione associativa, anche individuando e salvaguardando le norme ed i principi che sanciscono diritti e poteri legati al principio di autonomia.

La giurisdizione domestica è caratterizzata dal rispetto di alcuni principi fondamentali, quali il diritto di azione, il principio di eguaglianza, la garanzia del contraddittorio, il diritto all’audizione delle parti, la garanzia del doppio grado, l’essenziale principio della terzietà.

Rapidamente vorrei ricordare, riferendomi agli ultimi due principi ora elencati, che la terzietà è garantita con la previsione statutaria della incompatibilità della carica di componente di un organo di giurisdizione interna con qualunque altra carica o funzione.

Il doppio grado è sempre garantito, anche quando il Collegio Nazionale è chiamato pronunciarsi in primo grado, perché in tale ipotesi giudice di appello è il Giurì, a cui compete tale funzione.

E' opportuno sottolineare che i procedimenti di giurisdizione interna possono essere assimilati a quelli di natura arbitrale, con i quali hanno, a fondamento della propria legittimità, il carattere negoziale, quale è, per il sistema di giurisdizione associativa, l'atto di adesione degli associati.

Un ultimo rapidissimo cenno al delicato rapporto tra giustizia interna e giustizia statale.

Una previsione di esclusiva dell'autodichia sarebbe sicuramente incostituzionale, oltre che in violazione della Convenzione Europea, ma appare invece legittima la norma di salvaguardia che richiede il preventivo ricorso alla giurisdizione interna, a garanzia del vincolo associativo liberamente assunto dagli associati.

Vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali chiarimenti.